

Ufficio Studi CODAU

Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – n.187 del 21 luglio 2011

Si riporta un sintetico commento della pronuncia, di particolare interesse per il sistema pubblico e per le università evidenziando che sarà cura dell'Ufficio Studi monitorare anche i successivi interventi della Corte sul tema.

http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/toscana/pareri/2011/delibera_187_2011.pdf&%5d

Con la deliberazione allegata, la Corte dei Conti ha stabilito che la natura assistenziale e non retributiva del buono pasto non può che considerarsi limitata all'importo di euro 5,29 (importo massimo che non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente). Per la quota eccedente tale importo esso è assoggettato a tassazione e a ritenute previdenziali. In quest'ultimo caso il buono pasto, per la quota eccedente, acquista natura retributivo-corrispettiva.

L'intervento della Corte in sede di controllo è stato richiesto dal Consiglio delle Autonomie Locali in seguito ad una richiesta di parere avanzata dalla provincia di Prato. Il problema affrontato nella delibera della Corte, già affrontato dalla sezione di controllo Emilia Romagna con deliberazione n.25 del 17 giugno 2011, si presenta come una questione di carattere generale e trova quindi applicazione anche alle Università. In particolare si chiedeva se l'incremento del buono pasto dalla quota esente ad euro 7,50 potesse considerarsi parte del trattamento economico spettante ai fini del rispetto della previsione dell'art.9 della legge 122/2010 di conversione del decreto legge n.78/2010 o invece svincolato dallo stesso trattamento. Da una prima analisi sorprende come tra tutte le voci che compongono la retribuzione, la provincia di Prato si sia soffermata sulla questione del buono pasto anche in considerazione normalmente dell'esiguità dell'incidenza. La questione evidentemente pone problemi anche con riferimento alle relazioni sindacali. Nel merito si richiama l'art.9 comma 1 della legge 122/2010 che dispone *“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14”*. Il problema sollevato fa riferimento al concetto di trattamento ordinariamente spettante per capire se nello stesso rientrano i buoni pasto. Giova ricordare a questo proposito la natura giuridica del buono pasto che non è tipicamente retributiva ma esclusivamente assistenziale. La giurisprudenza prevalente segue questa impostazione dal momento che il buono pasto non rappresenta il corrispettivo di una prestazione lavorativa mancando il nesso causale tra l'utilizzo del buono pasto e la stessa prestazione non costituendo quindi assolutamente un elemento integrativo della retribuzione ma solo un'agevolazione di carattere assistenziale. Un eventuale nesso con la prestazione lavorativa non ha carattere di sistematicità ma di occasionalità. Di conseguenza i buoni pasto sono esenti da prelievo fiscale e dalla base imponibile per il calcolo dei contributi e non possono essere sostituiti da un'erogazione in denaro (si vedano a questo proposito Cass. sez. lav. sentenze n.11212 del 17/7/2003 e n.20087 del 21/7/2008). Non manca in verità anche qualche voce di segno contrario (si veda Tribunale Como, 06/04/2004: *“Il buono pasto erogato dal datore di lavoro*

ai propri dipendenti non ha natura né assistenziale né risarcitoria, trattandosi di un vero e proprio emolumento retributivo”). Ma se da un punto di vista giuridico la natura del buono pasto è acclarata, da un punto di vista fiscale la situazione si fa più complessa in quanto il testo unico sulle imposte dei redditi (art.51. comma 2 lettera c) stabilisce che il buono pasto non concorre a formare reddito di lavoro dipendente solo fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29; per la quota eccedente tale valore, esso è assoggettato a tassazione e quindi a ritenute previdenziali così come anche previsto dalla ragioneria generale dello stato con circolare n.24 del 24 maggio 2006. E’ pur vero che la norma della legge 122/2010 e quella del testo unico sulle imposte hanno finalità diverse ma a parere della Corte la diversa finalità si estrinseca nel fatto che l’incremento del valore del buono pasto oltre la quota esente fa scattare l’incremento del reddito di lavoro dipendente e quindi per disposizione espressa di legge, entra a far parte della componente retributiva del dipendente perdendo di conseguenza la sua originaria funzione assistenziale. Pertanto in seguito all’entrata in vigore dell’art. 9 della legge 122/2010, ogni eventuale incremento del buono pasto oltre la soglia esente di euro 5,29 corrisponde ad un incremento del trattamento spettante al dipendente.